



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE – UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

Divisione VII – Brevetti nazionali, europei e domande internazionali di brevetto

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modifiche e integrazioni, recante “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

Visto l’art. 45 del Decreto legislativo 10 febbraio 2005 n. 30 (Codice della proprietà industriale), e successive modificazioni e integrazioni, che definisce l’oggetto dei brevetti per invenzione industriale;

Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. L352/1 del 24 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «*de minimis*»;

Visto il regolamento 31 maggio 2017, n. 115, recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, n. 93, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 agosto 2019, n. 195, recante il “Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico”, con il quale sono state individuate le funzioni della Direzione generale per la tutela della proprietà industriale – Ufficio italiano brevetti e marchi, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2019 n. 178;

Visto l’articolo 32, commi da 7 a 10, del decreto legge 30 aprile 2019, n.34, convertito con modificazioni con legge 28 giugno 2019, n. 58, (*Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi*), che ha istituito la misura agevolativa denominata “*Voucher 3I - Investire in Innovazione*” - al fine di supportare, nel periodo 2019-2021, la valorizzazione del processo di innovazione delle start-up innovative di cui al decreto legge 18 ottobre 2012, convertito con modificazioni con legge 17 dicembre 2012, n. 221;

Visto, in particolare, il comma 10 dell’articolo 32 che fissa gli oneri derivanti dall’attuazione dell’intervento denominato Voucher 3I “*in misura massima di 6,5 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2019-2021*”

Visto il capitolo di bilancio 2360, appositamente costituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico, denominato “*Investire in innovazione – Voucher 3i per l’acquisizione di servizi di consulenza relativi alla verifica della brevettabilità dell’invenzione e all’effettuazione delle ricerche di anteriorità preventive, alla stesura della domanda di brevetto e di deposito presso l’UIBM*”, con una dotazione finanziaria di euro 6.500.000,00 per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 novembre 2019, recante “Attuazione della misura agevolativa «Voucher 3I - investire in innovazione», per start-up innovative”, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 283 del 3 dicembre 2019;

Vista la convenzione sottoscritta in data 13 dicembre 2019 con la quale è stata disciplinata la collaborazione con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - INVITALIA, quale soggetto gestore della suddetta misura agevolativa, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 6 del sopracitato decreto 18 novembre 2019;

Visto il decreto direttoriale 19 febbraio 2020 (prot. n. 47498), di cui è stata pubblicata notizia tramite avviso sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 29 febbraio 2020, che ha fissato, a norma dell'art. 5 del decreto 18 novembre 2019, i criteri e le modalità per la formazione e la gestione degli elenchi dei consulenti in proprietà industriale e degli avvocati che potranno erogare i servizi finanziabili con il “Voucher3I”;

Vista la comunicazione del 5 maggio 2020 con cui il Consiglio dell'Ordine dei Consulenti in proprietà industriale ha notificato a questa Direzione generale l'avvenuta costituzione e pubblicazione dell'elenco dei consulenti, ai sensi dell'articolo 5 del decreto direttoriale del 19 febbraio 2020;

Vista la comunicazione del 13 maggio 2020 con cui il Consiglio Nazionale Forense ha notificato a questa Direzione generale l'avvenuta costituzione e pubblicazione dell'elenco degli avvocati, ai sensi dell'articolo 6 del decreto direttoriale del 19 febbraio 2020;

Visto l'articolo 7 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 novembre 2019 che ha stabilito che con circolare del Direttore generale della lotta alla contraffazione – Ufficio italiano brevetti e marchi (ora Direttore generale per la tutela della proprietà industriale – Ufficio italiano brevetti e marchi) siano stabilite le modalità di presentazione delle domande, i criteri di valutazione, la documentazione necessaria, il circuito finanziario, i rapporti tra i soggetti di cui all'art. 5 ed il soggetto gestore, le motivazioni, di revoca, nonché' gli ulteriori aspetti applicativi della misura denominata “Voucher 3I”;

Ravvisata la necessità di rendere operativa la misura agevolativa “Voucher 3I” stabilendo le modalità e i termini di presentazione delle domande e quant'altro previsto dall'articolo 7 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 novembre 2019,

DECRETA

Articolo 1 (Definizioni)

Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:

- a. “*PEC del Soggetto Gestore*”: la casella di posta elettronica certificata utilizzata dal *Soggetto Gestore* per lo scambio delle comunicazioni, il cui indirizzo è voucher3i@postacert.invitalia.it;
- b. “*Procedura Informatica*”: l'insieme delle procedure informatiche, adottate dal *Soggetto Gestore* per l'attuazione della Misura e accessibili dall'apposita sezione del portale istituzionale del sito web del *Soggetto Gestore* (www.invitalia.it), o analoghi strumenti informatici (PEC);
- c. “*Prossimi Congiunti*”: gli ascendenti e i discendenti entro il secondo grado (genitori-figli, nonni-nipoti), il coniuge, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado (suoceri e cognati), gli zii e i nipoti (artt. 74-78 del Codice Civile);
- d. *Domanda di Brevetto*: la domanda di brevetto per invenzione industriale di cui al Capo II, Sezione IV del Codice della proprietà industriale;

- e. *Domanda di brevetto che rivendica la priorità di una precedente domanda*”: la domanda che rivendica – entro i dodici mesi successivi alla presentazione della domanda stessa – in uno degli stati aderenti alla Convenzione di Unione di Parigi, il diritto di priorità di una precedente domanda nazionale, secondo le disposizioni dell’art. 4 della citata Convenzione e dell’art. 4 del Codice della proprietà industriale;
- f. *Servizi di consulenza relativi al deposito all’estero di una domanda nazionale*: i servizi relativi sia alla stesura della documentazione brevettuale in lingua diversa dall’italiano, che il deposito della domanda presso l’Ufficio estero;
- g. *“Start-up innovative”*: le imprese di cui all’articolo 25, comma 2, del *decreto-legge n. 179/2012*, convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221, iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese di cui all’articolo 25, comma 8, del *decreto-legge n. 179/2012*.
- h. *“Soggetto richiedente”*: la start-up innovativa che presenta la domanda di richiesta del *voucher*;
- i. *“Soggetto Gestore”*: l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a. – Invitalia,
- j. *“Fornitori dei servizi”*: i consulenti e gli avvocati iscritti rispettivamente negli appositi elenchi del Consiglio dell’Ordine dei Consulenti in proprietà industriale e del Consiglio Nazionale Forense ai sensi dell’articolo 5 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 novembre 2018 e secondo le modalità di cui al decreto direttoriale 19 febbraio 2020.

Articolo 2

(Oggetto e campo di applicazione)

1. Il presente provvedimento stabilisce i termini e le modalità di presentazione delle domande e i criteri applicativi per la concessione della misura agevolativa denominata *“Voucher 3I - Investire in Innovazione”* a favore delle *start-up innovative* per l’acquisizione di servizi di consulenza, esclusivamente erogati dai fornitori dei servizi, necessari a valorizzare e tutelare in Italia e all’estero i propri processi di innovazione tramite un brevetto per invenzione industriale, ai sensi di quanto previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 novembre 2019 citato in premessa e al quale si rinvia per quanto non riportato nel presente decreto.

Articolo 3

(Modalità di presentazione delle domande per il voucher)

1. La misura agevolativa è concessa sulla base di una procedura automatica a sportello, secondo quanto stabilito dall’art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Le domande per richiedere il *voucher* devono essere compilate dalle *start-up innovative* esclusivamente tramite apposita procedura informatica realizzata dal soggetto gestore secondo le modalità e utilizzando i format che saranno resi noti nell’apposita sezione del sito web www.invitalia.it;
3. Le domande possono essere presentate a partire dalle ore **12.00 del 15 giugno 2020** e fino all’eventuale esaurimento delle risorse disponibili che verrà immediatamente reso noto con decreto direttoriale pubblicato sui siti del Ministero dello sviluppo economico e del soggetto gestore.
4. Ogni domanda deve indicare la tipologia di servizi di consulenza di cui il richiedente intende beneficiare, nonché il fornitore individuato e la relativa accettazione

dell'incarico, secondo gli schemi pubblicati nell'apposita sezione del sito web dal soggetto gestore.

5. La domanda *on line* di richiesta del *voucher* è articolata nei seguenti campi:
 - a. presa visione *privacy*;
 - b. sezione anagrafica;
 - c. descrizione dei servizi di consulenza;
 - d. indicazione del fornitore prescelto.
6. Alla documentazione devono essere altresì allegate le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, i cui format sono scaricabili in automatico al momento della presentazione della domanda, relativi a: requisito di *start-up innovativa*; aiuti in regime *de minimis*; regolarità contributiva; assenza di partecipazioni societarie tra impresa e fornitore; assenza di altri incentivi pubblici concessi a titolo di aiuti di stato aventi ad oggetto le stesse spese; carichi pendenti ed informazioni iscritte nei casellari giudiziari; procedimenti amministrativi in corso connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche. Tutta la documentazione prodotta deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto richiedente.
7. Le domande presentate secondo modalità non conformi a quelle indicate nei commi precedenti non saranno oggetto di valutazione con conseguente decadenza automatica della medesima domanda.
8. Oltre a quanto sopra espressamente previsto si rimanda alla normativa nazionale e comunitaria di riferimento.
9. In ottemperanza all'articolo 7 della legge 11 novembre 2011, n. 180 ed all'articolo 34 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, l'elenco degli oneri informativi per le imprese ai fini della fruizione delle agevolazioni previste dal presente decreto è reperibile nel portale del soggetto gestore, nella sezione dedicata all'incentivo.

Articolo 4

(Servizi acquisibili con il voucher)

1. Tramite il *voucher* è possibile acquisire i servizi di consulenza appartenenti alle tre tipologie stabilite con l'articolo 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 novembre 2019.
2. Ciascuna *start-up innovativa* può richiedere disgiuntamente la concessione del *voucher* per ciascuna delle tre tipologie di servizi, con l'unica condizione che, per la richiesta del *voucher* che finanzia le spese di deposito all'estero della domanda di brevetto, il soggetto richiedente deve essere in possesso della domanda di brevetto nazionale di cui rivendica la priorità ai sensi dell'articolo 4 del Codice della proprietà industriale.
3. La domanda di *voucher* deve essere pertanto presentata prima dell'erogazione del servizio di consulenza richiesto. Non sono ammessi pagamenti, tramite *voucher*, di servizi di consulenza erogati prima della concessione dello stesso *voucher*.
4. Ciascuna *start-up innovativa* può richiedere, nell'arco di 12 mesi calcolati a partire dalla prima richiesta, la concessione di *voucher* per ciascuna tipologia di servizio per un numero massimo di tre invenzioni e/o domande di brevetto, nel rispetto del limite previsto dall'articolo 3, comma 4, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 novembre 2019.
5. Non sono ammissibili i servizi erogati da amministratori, soci e dipendenti del soggetto

richiedente o dai loro prossimi congiunti o da fornitori non inclusi negli appositi elenchi predisposti dal Consiglio dell'Ordine dei Consulenti in proprietà industriale e dal Consiglio Nazionale Forense.

Articolo 5

(Elenchi dei fornitori dei servizi)

1. Gli elenchi dei fornitori dei servizi, predisposti e gestiti dall'Ordine dei consulenti in proprietà industriale e dal Consiglio nazionale forense secondo le modalità di cui al decreto direttoriale 19 febbraio 2020, sono disponibili con i dati e i recapiti dei consulenti in proprietà industriale e degli avvocati nei rispettivi portali istituzionali, agli indirizzi:
 - <https://www.ordine-brevetti.it/it/elenco-dei-consulenti-fornitori-dei-servizi-voucher-3i>
 - <https://www.consigionazionaleforense.it/web/cnf/voucher-3i>

Articolo 6

(Entità del voucher)

1. L'importo del *voucher* è concesso a valere sulle risorse disponibili nell'apposito capitolo del bilancio indicato in premessa, nelle misure stabilite dall'articolo 4 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 novembre 2019, che vengono qui integralmente riportate, ai sensi e nei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 sugli aiuti «*de minimis*»:
 - a. servizi di consulenza relativi alla verifica della brevettabilità dell'invenzione e all'effettuazione delle ricerche di anteriorità preventive: euro 2.000,00 + IVA;
 - b. servizi di consulenza relativi alla stesura della domanda di brevetto e di deposito presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi: euro 4.000,00 + IVA;
 - c. servizi di consulenza relativi al deposito all'estero della domanda nazionale di brevetto: euro 6.000,00 + IVA.
2. Il *voucher* non include gli oneri relativi a tasse e diritti relativi al deposito delle domande di brevetto.

Articolo 7

(Modalità di concessione del voucher)

1. Ricevuta la domanda, il soggetto gestore informa il fornitore dei servizi indicato e procede con la verifica dei requisiti del soggetto richiedente e del medesimo fornitore.
2. La selezione delle domande è svolta in ordine cronologico e prevede il controllo della documentazione che attesti:
 - a. il possesso dei requisiti formali di accesso in capo alla *start up innovativa*;
 - b. la presenza del fornitore indicato tra i nominativi accreditati negli elenchi;
 - c. l'assenza di precedenti voucher concessi per il finanziamento del medesimo servizio per la medesima invenzione e/o domanda di brevetto.
3. Il soggetto gestore, in caso di esito negativo, procede con il diniego dell'istanza dandone comunicazione al soggetto richiedente e al fornitore dei servizi e, in caso di esito positivo, rilascia il *voucher* notificandolo ai soggetti interessati.
4. L'iter di valutazione sarà espletato nel rispetto del termine di 30 giorni ai sensi dell'art.4 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

Articolo 8

(Pagamento del voucher al fornitore)

1. Il pagamento del *voucher* avviene direttamente a beneficio del fornitore dei servizi da parte del soggetto gestore secondo le modalità descritte nei successivi commi.
2. Il fornitore dei servizi, ricevuta la notifica del rilascio del *voucher*, entro 120 giorni dalla data di notifica, deve erogare, senza alcuna proroga, i servizi e trasmettere al soggetto gestore la relazione conclusiva di cui al successivo comma 7, controfirmata dal soggetto richiedente unitamente al *voucher* e alla relativa fattura emessa esclusivamente nei confronti del soggetto gestore e, secondo le modalità dallo stesso comunicate. Trascorso infruttuosamente il termine di cui sopra il *voucher* si intende revocato.
3. Il soggetto gestore verifica la documentazione ricevuta e, in caso di esito negativo, procede con il diniego al pagamento, mentre, in caso di esito positivo, procede con il pagamento del *voucher* direttamente al fornitore dei servizi.
4. I fornitori hanno diritto al pagamento del *voucher* solo dietro presentazione dello stesso consegnatogli dal soggetto richiedente che ha fruito completamente dei servizi.
5. Nel caso in cui il fornitore prescelto non fosse più presente nell'apposito elenco successivamente al riconoscimento del *voucher*, è data facoltà al soggetto richiedente di poter scegliere un nuovo fornitore. In tal caso è concessa una proroga automatica di 60 giorni all'originaria scadenza di cui al comma 2. Sarà cura del soggetto gestore notificare la variazione al nuovo fornitore ed al soggetto richiedente che fissa il nuovo termine per l'espletamento delle attività
6. Il fornitore dei servizi prescelto si impegna a non richiedere al soggetto che ha ottenuto la concessione del *voucher* ulteriori compensi per la fornitura dei servizi indicati e dovrà garantire l'erogazione dei servizi di consulenza nel rispetto di quanto stabilito nel presente provvedimento.
7. Per ciascun servizio erogato dovrà essere redatta una relazione conclusiva dettagliata e controfirmata dal soggetto richiedente sulla base di un fac-simile che sarà reso disponibile dal soggetto gestore.

Articolo 9

(Pubblicazione)

1. Il presente decreto verrà pubblicato sui siti internet della Direzione generale per la tutela della proprietà industriale – Ufficio italiano brevetti e marchi, [www.uibm.gov.it](http://www UIBM gov it), e del soggetto gestore, [www.invitalia.it](http://www invitalia it).
2. Della sua adozione verrà data notizia tramite avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

IL DIRETTORE GENERALE